

Avv. Sergio Calvetti
sergio.calvetti@legalieuropei.org

Avv. Laura Cagnin
laura.cagnin@legalieuropei.org

Avv. Federica Carrer
federica.carrer@legalieuropei.org

Avv. Pamela Rizzo
pamela.rizzo@legalieuropei.org

Avv. Marina Polese
marina.polese@legalieuropei.org

Avv. Claudio Marin
claudio.marin@legalieuropei.org

Avv. Luigi De Bacco
luigi.debacco@legalieuropei.org

Avv. Tullia Tauro
tullia.tauro@legalieuropei.org

Avv. Emanuele Sponchiado
emanuele.sponchiado@legalieuropei.org

Avv. Matteo Pasini
matteo.pasini@legalieuropei.org

Dott. Elisabetta Spinato
elisabetta.spinato@legalieuropei.org

Dott. Filippo Gerini
filippo.gerini@legalieuropei.org

Dott. Laura Gatto
laura.gatto@legalieuropei.org

Dott. Nicolò Striuli
nicolo.striuli@legalieuropei.org

Dott. Anna Venturato
anna.venturato@legalieuropei.org

Partner of Firm
Advokät Michaela Jorgensen

31100 **Treviso** Via Tolpada 1/A
Tel. +39 0422 5588
Fax +39 0422 558932

20123 **Milano** Via Camperio n. 11
Tel. +39 02 5464737
Fax +39 02 55015543

120 00 **Praga** Štěpánská 6
Tel. +420 221 594 221
Fax +420 221 594 230

90005 **Los Angeles LA**
Catalina Street 127

Treviso 05 Marzo 2019

A mezzo pec:
bancaditalia@pec.bancaditalia.it

A mezzo pec:
consob@pec.consob.it

A mezzo pec:
mef@pec.mef.gov.it

A mezzo pec
pwcspa@pec.it

A mezzo pec
alessandra.mingozzi@pec.it

A mezzo raccomandata

A mezzo raccomandata A/R

A mezzo pec
attiliocarlesso@odceeverona.it

A mezzo pec
mario.comana@pec.it

Spett.le
Banca d'Italia
Via Nazionale n.91
00184 - Roma (RM)

Spett.le
Consob
Via G.B. Martini n.3
00198 - Roma (RM)

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre n.97
00187 - Roma (RM)

Spett.le
Pricewaterhousecoopers S.p.a.
Via Monte Rosa n.91
20100 - Milano (MI)

Gentile Sig.ra
dott.sa Mingozi Alessandra
Via Vicenza n.4
35122 Padova (PD)

Spett.le
Banca Centrale Europea
Sonnemannstrasse 20
60314 - Frankfurt am Main, Germania

Egregio Sig.
dott. Flavio Trinca
Via Schiavonesca Priula n. 68/3
31044 - Montebelluna (TV)

Egregio Sig.
dott. Attilio Carlesso
Corso Porta Nuova n. 121
37122 - Verona (VR)

Egregio Sig.
dott. Mario Comana
Via G.B. Moroni n. 137
24122 Bergamo (BG)

A mezzo pec
mario.comana@pec.it

A mezzo pec
graziano.visentin@odcectv.legalmail.it

A mezzo pec
graziano.visentin@odcectv.legalmail.it

A mezzo pec
maurizio.benvenuto@pec-ordineavvocatiancona.it

A mezzo pec
massimolembo@pec.ordineavvocatitreviso.it

A mezzo pec
profluigifumagalli@milano.pecavvocati.it

A mezzo pec
alessandro.gallina@legalmail.it

A mezzo pec
gq.perissinotto@legalmail.it

A mezzo raccomandata a/r

A mezzo raccomandata a/r

Egregio Sig.
dott. Alessandro Vardanega
Via Sofratta n. 14
31054 Possagno (Tv)

Egregio Sig.
dott. Graziano Visentin
Via Coletti
31100 Treviso (Tv)

Gentile Sig.ra
avv. Cristina Rossello
Via San Tomaso n. 10
20121 Milano (MI)

Egregio Sig.
avv. Maurizio Benvenuto
via G.B. Miliani n. 44
60044 Fabriano (AN)

Egregio Sig.
avv. Massimo Lembo
Via Rigo n. 13
31100 Treviso (TV)

Egregio Sig.
avv. prof. Luigi Fumagalli
Galleria San Babila n. 4/D
20122 – Milano (MI)

Egregio Sig.
dott. Alessandro Gallina
Piazza J. Monnet n. 30
31044 Montebelluna (TV)

Egregio Sig.
dott. Gian Quinto Perissinotto
Via Postumia n. 119
31100 Treviso (TV)

Egregio Sig.
dr. Paolo Rossi Chauvenet
Via P. Paoli n.14 int.1
35122 Padova (PD)

Egregio Sig.
Giuseppe Sbalchiero
Via Fornaci n. 98
36030 Costabissara (VI)

A mezzo raccomandata a/r

Egregio Sig.
Federico Tessari
Piazza Vienna n, 11/11
31044 Montebelluna (TV)

A mezzo raccomandata a/r

Egregio Sig.
Pierluigi Bolla
Corso Conte Camillo Benso SNC
37059 Zevio (VR)

A mezzo pec
roberto.dimperio@commercialistinovara.legalmail.it

Egregio Sig.
dott. Roberto D'Imperio
Baluardo Partigiani n. 2
28100 Novara (NO)

A mezzo pec
studiofanti@legalmail.it

Egregio Sig.
dott. Fanio Fanti
Vicolo Rovero n. 24
31100 Treviso (TV)

A mezzo pec
michele.stiz@legalmail.it

Egregio Sig.
dott. Michele Stiz
Borgo Mazzini n. 44
31100 Treviso (TV)

A mezzo pec
diego.xausa@odcec.vicenza.legalmail.it

Egregio Sig.
dott. Diego Xausa
Strada Marosticana n. 6/8
36100 Vicenza (VI)

A mezzo pec
remo.facchinello@commercialistibassano.legalmail.it

Egregio Sig.
dott. Remo Facchinello
Via Monte Pelmo n. 38
36061 Bassano del Grappa (VI)

A mezzo pec
marco.pezzetta@odcecul.legalmail.it

Egregio Sig.
dott. Marco Pezzetta
Piazza della Repubblica n. 3
33100 Udine (UD)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
prof. Francesco Favotto
Via Monte Piana n. 4
31033 Castelfranco V.to (TV)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Luigi Rossi Luciani
Via Peci n. 8
35028 Piove di Sacco (PD)

CALVETTI

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Domenico Paolo Giraldi
Via F. Turati n. 33
60044 FABRIANO (AN)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Matteo Sinigaglia
Via Santa Rosa n. 22
35122 PADOVA (PD)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Stefano Bertolo
Via Cal Piccole n. 7
31044 Montebelluna (TV)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Vincenzo Consoli
Contrà Mure Pallamaio n. 82
36100 Vicenza (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Franco Antiga
Via Collalto n. 18
31010 Crocetta del Montello

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Francesco Biasia
Via Giotto n. 29
36031 Dueville (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Raffale Bruni
Corso Giuseppe Garibaldi n. 1/B
27100 Pavia (PV)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Gaetano Caberlotto
Via San Gaetano n. 164
31044 Montebelluna (TV)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Fabio Cerchiai
San Polo 2761 p. 2
30125 Venezia (VE)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Vincenzo Chirò

Viale G. Matteotti n. 57
71016 San Severo (FG)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Ambrogio Dalla Rovere
Contrà Porti 14
36100 Vicenza (VI)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Walter Filippin
Via Fratta n. 18
31010 Fonte (TV)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Leone Munari
Via 4 Novembre n. 9 – Int. 9
31053 Pieve di Soligo (TV)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Innocente Nardi
Via San Francesco n. 44
31010 Farra di Soligo (TV)

A mezzo raccomandata A/R

Egregio Sig.
Luigi Terzoli
Via Padre Antonio Bosio n. 13
28921 Trobaso (VB)

OGGETTO: Azionisti ed Obbligazionisti subordinati / Veneto Banca spa

Spettabili,

scrivo la presente in nome, per conto e nell'interesse dei miei Assistiti, persone fisiche e/o giuridiche, azionisti ed obbligazionisti subordinati di Veneto Banca.

I soggetti che si vanno di seguito ad elencare – alcuni dei quali, com'è evidenziato, hanno altresì aderito all'aumento di capitale deliberato dall'istituto nel 2014 – hanno visto l'azzeramento dei propri titoli azionari subendo gravi ed evidenti danni patrimoniali:

Oltre ai sopraelencati azionisti, si riportano di seguito coloro i quali hanno investito in strumenti subordinati maturando le seguenti perdite a seguito dell'azzeramento del valore delle stesse:

Tali vittime hanno subito l'inaspettata svalutazione delle proprie partecipazioni oltretutto il negato rimborso dei propri titoli subordinati.

Infatti, è ormai tristemente noto come tale evento tragga origine non dalla normale alea del mercato bensì da numerose e macroscopiche irregolarità che hanno caratterizzato la gestione della Banca nell'ultimo decennio le quali, poste in correlazione con l'omessa vigilanza degli organi a ciò deputati, hanno causato gravissimi danni a migliaia di risparmiatori.

In primo luogo, non v'è dubbio che la responsabilità della sottoposizione a L.C.A. di Veneto Banca – con conseguente azzeramento degli investimenti operati dai risparmiatori – sia imputabile a coloro i quali hanno partecipato alla determinazione delle politiche societarie nonché alla redazione dei documenti contabili: il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, i Consiglieri, i membri del Collegio Sindacale, la Direzione Centrale e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti stessi.

L'origine degli illeciti che hanno condotto al *default* dell'istituto è stata individuata dagli Organismi di Vigilanza e da Ernst & Young – chiamata a svolgere una *due-diligence* – nell'insediamento del consiglio di amministrazione presieduto dal dott. Vincenzo Consoli e, quindi, ad inizio degli anni 2000.

In particolare, sin da tale periodo, Veneto Banca dimostrava di non saper gestire in modo adeguato il rischio creditizio e, nel dettaglio, di essere priva di politiche interne di governo di tale rischio e di un sistema di controlli nonché, per altro verso, di soffrire gravi carenze nella gestione del processo del credito e delle situazioni di conflitto d'interesse.

Le leggerezze con cui il credito veniva concesso si declinava in più aspetti: la generale valutazione della meritevolezza del soggetto finanziato, il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità delle garanzie, la pessima gestione delle inadempienze e lo scarso – se non assente – monitoraggio delle posizioni problematiche.

Il *default* dell'istituto – e le numerose rettifiche al bilancio avvenute nel triennio 2014-2016 – sono l'immediata conseguenza dell'emersione della reale situazione di salute delle posizioni creditorie.

In tal senso, un dato incontrovertibile è rappresentato dalle sofferenze accumulate dall'istituto al 31 dicembre 2016, pari a € 4,534 miliardi, un *record* negativo rispetto ai *competitors*.

Il fatto che il meccanismo di erogazione del credito fosse gravemente deficitario sin dai primi anni 2000 trova riscontro nell'analisi delle posizioni debitorie più rilevanti e delle relative delibere di erogazione: Operae S.p.a – delibera risalente a metà 2007 con perdita superiore a € 11 milioni –, Franco Vaccari – delibera di metà 2006 e perdita pari a € 8,6 milioni –, Anfra S.a.s – delibera di metà 2006 e perdita pari a € 8,6 milioni –, Euroingross S.r.l. – delibera di metà 2008 e perdita di € 10,65 milioni –, Hollerith S.r.l. – delibera di fine 2003 e perdita di € 12,7 milioni –, Porti Turistici AM S.r.l. – delibera di metà 2010 e perdita di € 5,66 milioni –, Acqua Marcia Immobiliare S.r.l. – delibera del 2006 e perdita di € 12,13 milioni –, Acqua Marcia Finanziaria S.p.a. – delibera di inizio 2009 e perdita di € 9,41 milioni –, Leucos Group S.p.a. – delibera del 2006 e perdita di € 6 milioni –, Lazzaro Immobiliare S.r.l. – delibera del 2007 e perdita di € 16,12 milioni –, Ata S.r.l. – delibera del 2008 e perdita di € 8,81 milioni –, Gruppo Attinia-Diamante – delibere a partire da fine 2006 e perdita per € 21,47 milioni –, Begnini S.p.a. – delibera di fine 2008 e perdita per € 6,4 milioni –, Mosa S.r.l. – delibera di fine 2008 e perdita di € 17,25 milioni –, Gruppo Monte Altissimo – delibere a partire da metà 2008 e perdite per € 24,8 milioni –, sig. Marco Giosuè Manca – delibera a fine 2009 e perdita per € 435.000 –.

L'analisi, seppure parziale, delle posizioni a sofferenza e della loro collocazione cronologica dimostra come, già a partire dagli inizi del 2000, Veneto Banca avesse in grembo crediti inesigibili, eppure risultanti a bilancio come attivi e, come tali, idonei a incidere sulla rappresentazione patrimoniale dell'istituto nonché sulla determinazione del prezzo delle azioni.

Inoltre, come si dirà, il procedimento di *pricing* delle azioni è sin dalle origini affetto da gravissime carenze, tali da renderlo arbitrario e totalmente slegato dai reali dati patrimoniali della banca nonché dall'andamento del mercato.

In altri termini, già a partire dall'anno 2000, chi acquistava azioni Veneto Banca – anche sul mercato secondario – fondava le proprie decisioni su una situazione patrimoniale artefatta nonché su un prezzo determinato secondo la volontà del dott. Vincenzo Consoli e non, invece, sulla base di dati economici oggettivi.

Le gravi carenze di cui si è detto hanno trovato un ulteriore riscontro nei procedimenti ispettivi e sanzionatori avviati dagli Organismi di Vigilanza in epoca più recente.

In specie, ci si riferisce ai rilievi ispettivi di Consob – cui sono conseguiti plurimi provvedimenti sanzionatori –, Banca d'Italia e BCE, nonché dagli esiti cui è giunta l'indagine commissionata dalla Procura della Repubblica di Roma al dott. Luca Terrinoni.

In primo luogo, le relazioni ispettive di Consob e i procedimenti sanzionatori che ne sono seguiti – ci si riferisce in particolare ai procedimenti nn. 42948/2016, 46237/2016, 46239/2016 e 44151/2016 – hanno evidenziato una nutrita serie di irregolarità imputabili agli organismi societari e, più nel dettaglio:

- erronea applicazione della normativa in materia di appropriatezza e adeguatezza;
- erronea applicazione della disciplina in materia di consulenza;
- illegittima assunzione di un ruolo attivo – individuazioni di potenziali acquirenti – negli scambi di azioni avvenuti in sede di mercato secondario;
- irregolarità nella raccolta dei questionari Mifid;
- anomalie nella gestione dell'operatività su azioni emesse dalla banca (normativa interna carente, prassi arbitraria nella gestione degli ordini su azioni proprie, deroghe immotivate e arbitrarie al *blocking-period*, mancato rispetto dell'ordine cronologico nel soddisfacimento delle richieste di vendita);
- concessione massiccia di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni dell'istituto nonché di cosiddette “lettere di garanzia” con cui quest'ultimo si impegnavano a riacquistare le partecipazioni o erogare rendimenti predeterminati;
- processo arbitrario nella definizione del valore delle azioni della banca (assenza di una disciplina interna, anomalie nel recepimento dei pareri resi dai proff. Miani, Pozza e Provasoli, valutazioni arbitrarie da parte dei vertici societari).
- illiceità nella pianificazione commerciale condotta sulle azioni proprie, con particolare riguardo all'AUCAP 2014 (elargizione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni, imposizione di acquisti azionari ai clienti dell'istituto quale condizione per ottenere o mantenere linee di credito);
- erronea applicazione della disciplina in materia di consulenza;
- falsità nel contenuto del prospetto relativo all'AUCAP 2014: non sono stati riportati i rilievi di Banca d'Italia risalenti al 6 novembre 2013 e quelli

relativi all'eccessiva concentrazione di potere in capo al dott. Consoli, non è stato palesato il grado di arbitrarietà con cui veniva determinato il prezzo delle azioni, non si è fatto riferimento alla pratica di concedere finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni, non è stato menzionato l'utilizzo del fondo acquisto azioni proprie avvenuto il 3 giugno 2014 e i limiti alla liquidità che ne sono conseguiti;

- illecita raccolta di manifestazioni di interesse in violazione dell'art. 34-decies, comma primo, Reg. Emittenti;
- pubblicazione di comunicazioni alla clientela non veritiere od omissive (27 aprile 2013, 8 aprile 2014, 26 aprile 2014, 9 aprile 2015 e 18 aprile 2015): comitato strategico del 8 aprile 2014 con cui veniva stabilito di mantenere alto il prezzo delle azioni contro ogni evidenza, modalità arbitrarie di determinazione del prezzo delle azioni (nessun criterio di indipendenza nella nomina dell'esperto, parere dell'esperto successivo alla delibera del CdA sul valore delle azioni e avallo acritico del Collegio Sindacale), conclusione in data 11 febbraio 2015 di un contratto di cessione di crediti avente a oggetto un portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi detenuti da J.P. Morgan, concessione di finanziamenti finalizzati all'adesione all'AUCAP 2014 (i cui risultati sono stati pertanto falsati), correlazione tra cessione di IPIBI con dismissione partecipazione in BIM, impegni di riacquisto in favore soci Co.Fi.To., impegno VB ad acquistare da BIM portafoglio crediti deteriorati ed esistenza di un accordo PUT con Cattolica risalente al 23 aprile 2010.

Tali rilievi, com'è noto, hanno condotto Consob a comminare sanzioni amministrative a Veneto Banca nonché ai vertici societari dell'istituto: in particolare, ci si riferisce alle delibere nn. 20033 del 14 giugno 2017, 20034 del 21 giugno 2017, 20035 del 21 giugno 2017 e 20114 del 13 settembre 2017.

Banca d'Italia, a propria volta, all'esito dell'ispezione avvenuta tra il 15 aprile 2013 e il 9 agosto 2013, ha evidenziato ulteriori irregolarità, culminate nel provvedimento sanzionatorio n. 424 del 18 agosto 2014:

- i ritardi nell'emersione della reale rischiosità del portafoglio hanno consentito, fino al 2011, di perseguire indirizzi volti a massimizzare i risultati di breve periodo e di supportare politiche di determinazione del valore delle azioni poco prudenti, utili a sostenere la crescita del capitale;

- nella fase di affidamento le istanze di carattere commerciale hanno limitato l'incisività dello scrutinio del merito creditizio (favoriti soggetti "amici", finanziamento operazioni immobiliari spregiudicate, gli accordati venivano adeguati agli utilizzi raggiunti, concesse linee di credito per estinguere le precedenti ed evitare classificazione a default, scarsa attività di monitoraggio, non corretta classificazione delle posizioni, garanzie immobiliari sopravvalutate);
- *price/book value* dell'azione pari a 1,43 incoerente con il contesto economico e d'ostacolo al compimento di operazioni societarie per le ricadute sulla stabilità dell'azionariato.

Tuttavia, Banca d'Italia ha altresì sanzionato, con il provvedimento 22 dicembre 2017, le condotte dei vertici societari insediatisi in carica a partire dal 2014. In particolare, le contestazioni riguardavano:

- violazione degli obblighi previsti dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario delle banche e di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, da parte degli *ex* componenti il Consiglio di amministrazione presenti alla riunione dell'8 aprile 2014;
- omesso controllo, con riferimento al rispetto degli obblighi previsti dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario delle banche e di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, da parte degli *ex* componenti il Collegio sindacale presenti alla riunione dell'8 aprile 2014;
- carenze nel governo societario, con particolare riferimento al dovere di assicurare: i) un adeguato bilanciamento dei poteri; ii) un contenuto delle deleghe preciso, con la verifica dell'esercizio dei poteri delegati; iii) la prevenzione di conflitti di interesse; iv) flussi informativi completi e tempestivi sui principali fatti di gestione, da parte degli *ex* componenti il Consiglio di amministrazione in carica dal 26 aprile 2014;
- carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni da parte degli *ex* componenti il Consiglio di amministrazione in carica dal 26 aprile 2014; non corretto esercizio dei poteri di gestione aziendale demandati all'esecutivo da parte dell'*ex* Direttore generale;

- carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni da parte dell'ex Direttore generale; non corretto esercizio dei poteri di gestione aziendale demandati all'esecutivo da parte dell'ex Condirettore generale; carenze nei controlli interni da parte dell'ex Responsabile della funzione di Compliance;
- carenze nell'attività di controllo, da parte degli ex componenti il Collegio sindacale in carica dal 26 aprile 2014.

Da ultimo, il dott. Luca Terrinoni ha appurato che:

- il bilancio al 31 dicembre 2013 conteneva una serie di informazioni non corrispondenti a verità: il patrimonio netto era pari a € 1.901 milioni anziché i 3.166 milioni dichiarati, il patrimonio di vigilanza era di € 613 milioni anziché di 2.310 milioni, le sofferenze assommavano a € 3.484 milioni anziché € 2.705 milioni e il risultato d'esercizio era in negativo di € 322 milioni anziché in positivo di € 96 milioni.

Il comportamento colposamente omissivo di Banca d'Italia si innesta nella concatenazione di eventi che hanno permesso alla ex banca popolare di essere silenziosamente condotta alla liquidazione coatta amministrativa, svuotata di tutto il patrimonio sano, svilendo ogni opportunità per gli investitori di porre tempestivamente rimedio al raggio subito.

Ebbene, tale Organo di Vigilanza risultava a conoscenza delle anomale modalità e dei criteri con cui il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca procedeva alla determinazione del valore delle azioni.

È ad oggi noto che il valore delle stesse non fosse determinato dal mercato bensì autonomamente dai Vertici Societari, rendendo dunque indispensabile verificare che il rapporto tra tale valore e quello del patrimonio fosse quantomeno ragionevole.

Conferma della consapevolezza da parte di Banca d'Italia dell'importanza di tale parametro si riscontra nei risultati dell'ispezione avvenuta nel 2001 presso la "cugina" Banca Popolare di Vicenza nei quali si accertava che il metodo di determinazione del prezzo di emissione e di rimborso delle azioni sociali *"non è ispirato a criteri di oggettività, ma risultato di un compromesso di valutazioni dei consiglieri"*.

Stupisce, dunque, che l'Organo di Vigilanza, seppure conscio della sproporzione tra l'effettivo valore patrimoniale della Banca e quello da quest'ultima attribuito alle azioni, non sia mai intervenuto onde sanzionare la condotta illegittima dell'Istituto.

Altresì, è ravvisabile una responsabilità della Consob in conseguenza delle evidenti carenze nell'esercizio dei poteri di vigilanza alla medesima spettanti, soprattutto con riguardo alla correttezza delle comunicazioni rilasciate dalla Banca al mercato.

In specie, non risulta che l'Organo di vigilanza abbia operato dei controlli sostanziali sui prospetti informativi diffusi da Veneto Banca nelle occasioni in cui quest'ultima si è rivolta al mercato.

Eppure, proprio le peculiarità che caratterizzano le Banche Popolari rendevano indispensabile l'adozione di maggiori cautele. Infatti, com'è noto, il valore delle azioni delle di tali istituti non è determinato dal mercato, bensì dal Consiglio di Amministrazione degli stessi. Di conseguenza, le informazioni fornite ai risparmiatori – soprattutto con riguardo ai dati di bilancio – risultano l'unico parametro di cui gli investitori dispongono al fine di poter valutare la convenienza dei prodotti finanziari loro proposti.

D'altro canto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito – sin dalla celebre sentenza a Sezioni Unite n. 500/1999 – che la Consob non può limitarsi a un controllo formale delle informazioni diffuse dalle Banche ma, al contrario, deve operare un vaglio di tipo sostanziale, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 41 e 47 Cost. nonché dal “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”.

Peraltro, sotto il profilo strettamente normativo, il novellato art. 6-bis, l. 28 dicembre 2005, n. 262, prevede oggi espressamente che “nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma primo – Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e COVIP – e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave”.

Ulteriormente, da altro lato, vi è pure un'evidente responsabilità omissiva di chi, nel corso degli anni, ha certificato i bilanci di Veneto Banca, ovvero PWC S.p.a..

Dalla consultazione delle relazioni allegate ai bilanci riguardanti il periodo 2005-2015 emerge come la Società di Revisione abbia negli anni certificato *de plano* la documentazione contabile della Banca, utilizzando regolarmente un unico format.

Inoltre, PWC S.p.a. non mai rilevato la situazione di deterioramento dei crediti appostati in bilancio dall'istituto, di cui si è detto in precedenza: solamente grazie alla *due-diligence* svolta da Ernst & Young è stato possibile appurare che i crediti – sino

allora rappresentati come *in bonis* – erano in realtà in sofferenza e, di lì a poco, l’istituto è andato in *default* con conseguente sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa.

Di conseguenza, viene da chiedersi come discrasie contabili assai consistenti non possano essere venute all’attenzione di un soggetto così altamente qualificato.

Una conferma della scarsa diligenza con cui PWC S.p.a. ha svolto l’incarico di revisione conferitole è rappresentato dalla delibera Consob, con cui l’Organismo di vigilanza ha comminato alla società, una sanzione amministrativa pecuniaria di € 600.000, a fronte di irregolarità inerenti all’attività di revisione svolta sui bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 e sul bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2015 di Veneto Banca S.C.p.A. e le relative relazioni di revisione emesse rispettivamente in data 27 marzo e 30 novembre 2015, e concernenti, in particolare: “A) *i lavori di revisione sui bilanci di esercizio e consolidato di Veneto Banca S.C.p.A. al 31 dicembre 2014 con riferimento a distinti aspetti di bilancio, quali: 1) la valutazione del mantenimento dell’incarico e la pianificazione del lavoro; 2) la valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita; 3) le verifiche dei crediti verso la clientela; 4) la valutazione delle partecipazioni in quattro società controllate; 5) l’impairment test dell’avviamento; 6) le verifiche in materia di fondi per rischi ed oneri; 7) la valutazione delle azioni proprie; B) le verifiche sui requisiti di indipendenza del team di revisione nello svolgimento di un servizio non-audit prestato a favore di Veneto Banca S.C.p.A.; C) le verifiche effettuate sulle modalità di valutazione e contabilizzazione dell’operazione di acquisto da JP Morgan Chase Bank del portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi, posta in essere da Veneto Banca S.C.p.A. in data 11 febbraio 2015.*

Per giunta, le relazioni di certificazione redatte da PWC S.p.a. hanno influito in modo diretto sulle intenzioni d’acquisto dei clienti e risparmiatori.

Invero, il personale della Banca utilizzava tali certificazioni come leva al fine di assicurare i propri clienti circa la solidità patrimoniale dell’Istituto e, quindi, convincerli all’acquisto delle azioni.

Inoltre, com’è noto, i dati contabili dell’emittente sono stati trasposti nei prospetti informativi relativi ai prodotti finanziari emessi e intermediati da Veneto Banca.

A tal proposito, giova sottolineare come il Tribunale di Milano abbia avuto modo di chiarire che le società di revisione possono essere ritenute responsabili a titolo di concorso nel reato di aggio e che – sempre a tale titolo – possono essere chiamate a risarcire il danno arrecato agli investitori.

Peraltro, il legislatore ha di recente innovato la disciplina riguardante l'attività di revisione contabile e ha previsto, all'art. 15, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che *“i revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri”*.

Inoltre, occorre ricordare come giurisprudenza e dottrina siano compatti nel ritenere applicabile all'attività di revisione l'art. 1176, comma secondo, cod. civ.: la diligenza che le società di revisione sono tenute a prestare è particolarmente qualificata.

Ancora, si ritiene sussistere la responsabilità di Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. quale cessionaria di Veneto Banca S.p.a. sulla scorta delle previsioni dell'art. 58, comma quinto, T.U.B. nonché dell'art. 2560 cod.civ. il quale non risulta espressamente derogato dal D.L. 25 giugno 2017, n.99.

Infatti, la normativa di cui all'art. 58, comma quinto, T.U.B., per come interpretato nella granitica giurisprudenza di Cassazione, stabilisce che le esclusioni formulate dalle parti acquistino mera valenza di disciplina del regresso nei rapporti interni e, per l'effetto, la sua applicazione chiama Intesa Sanpaolo a rispondere dei debiti e crediti dell'azienda ceduta.

Vieppiù, la condotta tenuta ad oggi da Intesa Sanpaolo vede la stessa impegnata nel tentativo di rientro della moltitudine di mutui ed affidamenti concessi originariamente dalla ex Banca popolare per compiere (od omettere) operazioni su titoli non quotati della stessa, accodandosi, pertanto, agli illeciti perpetrati dalla cedente.

In ultimo, tra i soggetti che hanno dato adito alla perdita dei risparmi di migliaia di persone rientra anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Infatti, lo stesso ha in più occasioni rassicurato, ingiustificatamente, la platea degli investitori circa la salute della Banca per poi addivenire alla ben nota soluzione concertata con IntesaSanpaolo spa.

Tra le tante ci si riferisce al comunicato stampa n. 244 del 26/10/2014 relativo al Comprehensive Assessment della BCE nel quale al punto n.3 il ministro dell'Economia riferisce che *“la maggior trasparenza dovrebbe rassicurare i mercati e tutti i portatori di interessi sulla qualità dei bilanci delle banche e l'adeguatezza dei livelli di capitale”*.

Ancora, nel medesimo comunicato viene evidenziato il positivo esito dello stress test asserendo con chiarezza che *“nessuna banca italiana registra infatti carenze di capitale in base all'AQR, in quanto gli aumenti di capitale realizzati dalle banche*

italiane tra il gennaio e il settembre del 2014 hanno interamente colmato la distanza complessiva di 2.2 miliardi che si registrava nel dicembre 2013 rispetto al requisito dell'8,0 per cento".

Infine, nel paragrafo dedicato ai risultati integrati con le ulteriori informazioni pubblicate da Banca d'Italia, il Ministero ulteriormente a conforto degli ignari investitori concludeva: *"questi risultati confermano la solidità complessiva del sistema bancario italiano"*.

È bene considerare che tali espressioni di vana rassicurazione dei risparmiatori non risultano isolate, lo stesso Ministro Padoan infatti a più riprese si è pronunciato sul recupero della banca veneta, non solo in interviste ai quotidiani ma addirittura utilizzando piattaforme social adatte a raggiungere una platea ancora più estesa di utenti, tra le tante: *"le riforme funzionano, le popolari cambiano: più grandi, più forti, più trasparenti - Padoan, twitter del 23 marzo 2016"*.

Tale condotta, infatti, risulta concretamente idonea a carpire l'affidamento degli operatori di mercato inducendo gli stessi a non porre in essere tutte quelle attività, giudiziali e non, che avrebbero potuto mitigare il danno patito.

Pertanto, sono con la presente a diffidarVi a risarcire ai miei Assistiti i danni patiti, come sopra meglio quantificati, entro quindici giorni dalla ricezione della presente, pena l'avvio delle inevitabili iniziative giurisdizionali

La presente valga altresì ad interrompere i termini di prescrizione *ex lege*.

Distinti saluti.

avv. Sergio Calvetti